

ausiliare degli ufficiali; e la Commissione crede che con questa legge si graverebbero di oneri gli ufficiali in posizione ausiliare, che avrebbero gli anni di servizio.

Io in verità non partecipo a questi timori. Noto solo l'inconveniente, che esiste oggi, che cioè, per le nuove e per le ultime disposizioni fatte per collocare in posizione ausiliaria specialmente i capitani dell'esercito, noi abbiamo un numeroso personale, che è in posizione ausiliaria, e che, in tempo di guerra, non sarà possibile avere pronto, ove occorresse. Nelle condizioni presenti, e nella persuasione anche che i miei emendamenti non sarebbero accolti, li ritiro.

**Presidente.** Non essendovi altre proposte e nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo secondo.

(È approvato).

“ Art. 3. I sottotenenti di complemento di nuova nomina hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) se provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria, debbono ultimare sotto le armi, come sottotenenti, la loro ferma; e se già l'avessero ultimata come militari di truppa, e così pure se provengono dai volontari di un anno, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento;

b) se provenienti dai militari di truppa di 2ª o 3ª categoria, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento

“ Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

c) tutti gli ufficiali di complemento possono essere chiamati in servizio, ogniqualvolta venga richiamata alle armi per istruzione la rispettiva classe di nascita ascritta alla 1ª categoria;

d) gli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile possono inoltre essere chiamati in servizio, allorchè si costituiscono i reparti di milizia mobile cui sono ascritti;

e) gli ufficiali di complemento possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.

“ La chiamata in servizio degli ufficiali di complemento ha luogo per decreto ministeriale. ”

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Bertolè-Viale, ministro della guerra.** Io ho pregato la Commissione di voler accettare l'articolo quale è stato formulato nel disegno ministeriale, non già perchè vi sia nel concetto diversità di

opinioni, ma perchè a me sembra che il disegno ministeriale precisi meglio gli obblighi per questi ufficiali, e perchè parmi altresì che sia più conforme alla indole ed al titolo stesso di questo progetto lo stabilire degli obblighi anzichè semplici *facoltà* al ministro. Io ammetto che la dizione proposta dalla Commissione sia di più puro stile di quella del progetto ministeriale; ma quest'ultima per contro stabilisce in modo bene chiaro gli obblighi imposti agli ufficiali di complemento durante il tempo di pace, mentre la semplice *facoltà* accordata al ministro, di richiamare questi ufficiali in servizio, lascia in dubbio se a questa facoltà corrisponda per essi l'obbligo del servizio. Quindi a me, a cui piace che le leggi siano chiare e precise, pare sia da preferirsi la dizione proposta dal Ministero.

Per questa ragione, visto che trattasi semplicemente di forma e non di diversità di opinioni, io pregherei la Commissione di volere ammettere l'articolo del progetto ministeriale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Mocenni, relatore.** La Commissione aveva fatto proposte di modificazione a questo articolo, in seguito alle discussioni fatte negli Uffici. Alcuni commissari erano andati fino al punto di desiderare che in luogo del verbo *potere* si fosse dovuto sostituire il verbo *dovere*; ciò che avrebbe portato degli obblighi forse superiori a quelli che lo stesso ministro, per ragioni di bilancio e per ragioni di forze di classi, avrebbe potuto ammettere. Allora si credette di dare una più ampia latitudine all'onorevole ministro della guerra. Ma dopo le spiegazioni che egli ha date, e tenuto conto anche del titolo di questo disegno di legge, la Commissione non insiste, e fa, per la mia bocca, soltanto questa dichiarazione, per spiegare le ragioni per le quali aveva proposto quella leggera variazione che ci sta sotto gli occhi.

**Presidente.** La Commissione dunque accetta l'articolo del Ministero e ritira il proprio.

L'onorevole Pozzolini ha facoltà di parlare.

**Pozzolini.** Su questo articolo terzo ho da fare due sole osservazioni. La prima è relativa al capoverso a). Credo che questo capoverso, tale quale è espresso, dica ciò che nè Ministero nè Commissione intendono dire. Esso dice che i sottotenenti di complemento, se provenienti dai militari di truppa di prima categoria, debbono ultimare sotto le armi come sottotenenti la loro ferma. Ora la ferma della prima categoria, almeno nel linguaggio ordinario, è una cosa distinta dal tempo che essa passa sotto le armi. La